

**AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA
ARES 118**



• Invio al Collegio
 Sindacale il 13.01.09
 • Affiancato il 13.01.09
 • Esame del Collegio del
 giorno _____ alle
 ore _____
 Il 29 GEN. 2009
 Il Dirigente AA. GG.

DELIBERAZIONE N. 458 DEL 31.12.08

Struttura proponente: AA.GG. e Legali
 Codice settore proponente: AGL 92 / 08

Oggetto: Locazione locali ETM siti in Civitavecchia (Rm) via Braccianese Claudia snc quali postazione ARES 118.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott Fabio Filippi

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data 31/12/08

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Antonio De Santis

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data 31/12/08

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Con osservazioni

Senza osservazioni

Firma _____

Data _____

(Il Presidente del Collegio)

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 5.04.02.01.01
 Registrazione n° 262/26/26/27/2/1 del 29/11/2008

Il Direttore Coord. Gest. Ris. Finanziarie

Firma _____

Data 19/11/08

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____

Data _____

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Salvati

Firma _____

Data 18.11.08

Oggetto: Locazione locali ETM siti in Civitavecchia (Rm) via Braccianese Claudia snc quali postazione ARES 118.

IL DIRETTORE della UOC Affari Generali relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

VISTI - la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO - che si è reso necessario individuare degli appositi locali ove poter collocare la propria postazione ARES 118 di riferimento per la Città di Civitavecchia (Rm) e zone limitrofe;

CONSIDERATO - che sono stati individuati appositi locali atti alla costituzione negli stessi della postazione di cui trattasi di proprietà della Società ETM di Civitavecchia (Rm) siti in via Braccianese Claudia snc - Civitavecchia (Rm);

PRESO ATTO - che la Società ETM di Civitavecchia (Rm) ha proposto all'ARES 118 un contratto di affitto dei locali di cui trattasi;
- che a seguito di tale proposta la U.O.C. AA.GG. ha invitato sia la U.O.C. Tecnica ed Ingegneria che l'U.O.C. Prevenzione e Protezione a visionare tali locali al fine di acquisire da parte delle stesse la regolarità tecnica e la congruità dell'importo mensile richiesto per l'affitto degli stessi;
- che le strutture aziendali di cui all'alinea precedente hanno espresso, ognuno per la propria parte di competenza, il proprio parere favorevole all'offerta dei locali in parola;

CONSIDERATO - che l'ARES 118 e la Società ETM di Civitavecchia (Rm) sono addiventate, concordandola, alla formulazione di una proposta articolata di contratto di affitto dei locali oggetto dell'accordo;
- che a seguito di tale concordamento tra i legali rappresentanti dell'ARES 118 e la Società ETM di Civitavecchia (Rm) è stato sottoscritto in data 26.11.2008 il contratto di locazione dei locali di cui trattasi (Doc. 1) - periodo 1.11.2008 - 31.10.2014 il cui importo annuo risulta pari ad € 10.400,00 oltre IVA;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale di:

a) di prendere atto della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso commerciale relativo all'affitto dei locali di proprietà della Società ETM di Civitavecchia (Rm) (Cfr. Doc. 1) siti in via Braccianese Claudia snc - Civitavecchia (Rm) relativi alla collocazione della postazione ARES 118 di riferimento per la Città di Civitavecchia (Rm) e zone limitrofe, sottoscritto tra le parti in data 26.11.2008, la cui validità è pari ad anni sei (dall'1.11.2008 al 31.10.2014), il cui importo annuo, risulta pari ad € 10.400,00 oltre IVA;

b) che l'importo complessivo di € 74.880,00 Iva compresa, periodo dall'1.11.2008 al 31.10.2014, sarà contabilizzato sul sottoconto n. S.04.01.01.01 del piano dei conti di contabilità generale nel modo seguente:

- anno 2008 (01.11.2008/31.12.2008) - € 2.080,00 I.C.;
- anno 2009 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2010 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2011 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2012 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2013 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2014 (1.1.2014/31.10.2014) - € 10.400,00 I.C.;

c) prendere atto che il pagamento delle spettanze riconosciute alla suddetta Società ETM di Civitavecchia (Rm), avverrà previa presentazione di fatturazione da parte di tale società, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto in parola e con le modalità previste dallo stesso (art. 2 del contratto - cfr. doc.1);

d) nominare il Direttore della C.O. della Provincia Roma, quale responsabile del procedimento relativo alla liquidazione delle fatture reattive al canone di affitto dei locali oggetto della locazione in questione;

e) autorizzare la UOC Amministrazione e Finanze, sulla base di quanto disposto nelle suindicate lettere c) e d), al pagamento della somma complessiva di € 74.880,00 Iva compresa, periodo dall'1.11.2008 al 31.10.2014 e, che tale importo, sarà contabilizzato sul sottoconto n.

5.04.01.01.01 del piano dei conti di contabilità generale nel modo seguente:

- anno 2008 (01.11.2008/31.12.2008) - € 2.080,00 I.C.;
- anno 2009 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2010 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2011 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2012 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2013 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2014 (1.1.2014/31.10.2014) - € 10.400,00 I.C.;

f) dare mandato alla UOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto deliberativo:

- alla Società ETM di Civitavecchia (Rm);
- al Direttore della CO Provincia di Roma;
- al Direttore della UOC Amministrazione e Finanze;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore della UOC Affari Generali nel rispetto delle procedure aziendali della normativa vigente e dei requisiti di utilità e opportunità dell'attività aziendale.

IL DIRETTORE UOC AA.GG.

Dott. Giuseppe Salvati

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0035 del 31.01.2008 vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Affari Generali

DELIBERA DI

a) di prendere atto della sottoscrizione del contratto di locazione ad uso commerciale relativo all'affitto dei locali di proprietà della Società ETM di Civitavecchia (Rm) (Cfr. Doc. 1) siti in via Braccianese Claudia snc - Civitavecchia (Rm) relativi alla collocazione della postazione ARES 118 di riferimento per la Città di Civitavecchia (Rm) e zone limitrofe, sottoscritto tra le parti in data 26.11.2008, la cui validità è pari ad anni sei (dall'1.11.2008 al 31.10.2014), il cui importo annuo, risulta pari ad € 10.400,00 oltre IVA;

b) che l'importo complessivo di € 74.880,00 Iva compresa, periodo dall'1.11.2008 al 31.10.2014, sarà contabilizzato sul sottoconto n. 5.04.01.01.01 del piano dei conti di contabilità generale nel modo seguente:

- anno 2008 (01.11.2008/31.12.2008) - € 2.080,00 I.C.;
- anno 2009 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2010 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2011 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2012 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2013 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2014 (1.1.2014/31.10.2014) - € 10.400,00 I.C.;

c) prendere atto che il pagamento delle spettanze riconosciute alla suddetta Società ETM di Civitavecchia (Rm), avverrà previa presentazione di fatturazione da parte di tale società, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto in parola e con le modalità previste dallo stesso (art. 2 del contratto - cfr. doc.1);

d) nominare il Direttore della C.O. della Provincia Roma, quale responsabile del procedimento relativo alla liquidazione delle fatture reattive al canone di affitto dei locali oggetto della locazione in questione;

e) autorizzare la UOC Amministrazione e Finanze, sulla base di quanto disposto nelle suindicate lettere c) e d), al pagamento della somma complessiva di € 74.880,00 I.C. (€ 10.400,00 + IVA 20%), periodo dall'1.11.2008 al 31.10.2014 e, che tale importo, sarà contabilizzato sul sottoconto n. 5.04.01.01.01 del piano dei conti di contabilità generale nel modo seguente:

- anno 2008 (01.11.2008/31.12.2008) - € 2.080,00 I.C.;
- anno 2009 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2010 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2011 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2012 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2013 - € 12.480,00 I.C.;
- anno 2014 (1.1.2014/31.10.2014) - € 10.400,00 I.C.;

f) **dare mandato** alla UOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto deliberativo:

- alla Società ETM di Civitavecchia (Rm);
- al Direttore della CO di Roma;
- al Direttore della UOC Amministrazione e Finanze;

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 4596.

La presente deliberazione è composta di n. 11 pagine di cui n. 2 allegati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Fabio Filippi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio De Santis)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Marnella D'Innocenzo)

100/1

CONTRATTO DI LOCAZIONE
Nella forma della scrittura privata

TRA

Etruria Trasporti e Mobilità SpA (di seguito indicata come "ETM SpA" o "Il Locatore") con sede legale in Via Doria n. 24 in Civitavecchia, P. Iva e C.F. n. 08548671000, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Massimo Felice LOMBARDI nato a Roma il 02/03/1951, domiciliato per la carica presso la sede legale della società;

da una parte

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 (di seguito "ARES" o "Il conduttore"), avente sede legale in Via Portuense n. 240 in Roma, P.I./C.F. 081736910000, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Marinella D'Innocenzo nata a Lecce (Le) il 02/08/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- il Comune di Civitavecchia in data 23/05/2005 ha proceduto alla costituzione della Etruria Trasporti e Mobilità S.p.A., con conferimento al capitale sociale di detta Società della proprietà dell'intero autoparco, sito in Civitavecchia in via Braccianese Claudia snc, della superficie complessiva di circa 18.500, catastalmente individuata al Foglio 16 particella 130; la ETM SpA è proprietaria dell'autoparco sopra individuato, nella condizione di

Etruria Trasporti e Mobilità S.p.A.
Avv. Massimo Felice Lombardi
(Amministratore Unico)

fatto e di diritto in cui si trovava alla data del conferimento a capitale sociale;

- l'ARES-118, è interessata ad ottenere in locazione i locali presso l'autoparco sopra individuato gli uffici situati al piano primo della Palazzina, denominata Edificio 5, il cui valore complessivo è determinato nella Perizia in Euro 190.000,00 (centonovantamila/00 euro).

Tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con forza di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c.:

ART. 1 La Società ETM concede in locazione, all'ARES 118 i locali dell'edificio 5 dell'autoparco, piano primo, per una superficie complessiva di circa 102 mq oltre 34,50 mq di terrazzi ed un parcheggio per una ambulanza.

ART. 2 L'ARES, in qualità di conduttore dell'immobile di cui al precedente art.1, si impegna a corrispondere alla Società ETM SpA un canone annuo di € 10.400,00 (diecimila/quattrocento/00 euro) oltre Iva. Tale somma sarà corrisposta previa fatturazione da parte del locatore. Il canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento automatico pari al 75% delle variazioni percentuali calcolate dall'ISTAT per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo.

Restano a carico del conduttore tutte le spese relative all'utilizzo (luce, gas, acqua, etc...) nonché le spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile.

ART. 3 Il contratto ha durata di anni sei con decorrenza a far data dal 01.11.2008 ed è rinnovabile senza limitazioni su richiesta della parte interessata. Le parti possono risolvere il contratto anche anticipatamente alla data di scadenza naturale dello stesso, con preavviso (racc. A/R) da inviare almeno 6 mesi prima. Tale termine è comunque vincolato alla

Etruria Trasporti e Mobilità S.p.A.
Avv. Massimo Felice Lombardi
(Amministratore Unico)

possibilità da parte dell'ARES 118, essendo il servizio reso di emergenza, di individuare e poter allestire idonei locali sostitutivi.

ART. 4 E' fatto espresso divieto al Conduttore di sub-locare o di cedere il contratto relativo all'immobile oggetto del presente contratto, senza una preventiva autorizzazione da parte del Locatore.

ART. 5 La registrazione viene effettuata a cura del Locatore ed i relativi oneri sono equamente a carico delle parti. Il Locatore, in particolare, provvederà ad addebitare nella fattura del canone di locazione anche il 50% degli oneri fiscali di registrazione sostenuti.

ART. 6 Al presente contratto, per quanto non espressamente pattuito e disposto negli articoli precedenti, si applica la normativa vigente in materia di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.

ART. 7 Ogni eventuale controversia nascente dal presente contratto sarà di competenza del Foro di Civitavecchia.

ART. 8 Ogni eventuale comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti recapiti:

ETM SPA: Via Doria n. 24 – 00053 CIVITAVECCHIA (RM),

ARES 118: Via Portuense, 240 – 00149 ROMA.

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'altro contraente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Civitavecchia, li 26.11.2008

p. ARES 118

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

p. ETM SPA

Avv. Massimo Felice Lombardi